

Furto

Aziende

Furto Aziende Contratto di Assicurazione Furto, Rapina, Portavalori

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa
- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Indice

Nota Informativa	pag.	1 di 3
A. Informazioni sull'impresa di assicurazione	pag.	1 di 3
B. Informazioni sul contratto	pag.	1 di 3
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami	pag.	3 di 3
Glossario	pag.	1 di 1
Condizioni di Assicurazione	pag.	1 di 8
Condizioni generali	pag.	1 di 8
Norme comuni che regolano l'assicurazione " Furto e Rapina " (sezione I) e " Portavalori " (sezione II)	pag.	1 di 8
	pag.	1 di 8
Sezione I	pag.	3 di 8
• Norme che regolano l'assicurazione " Furto e Rapina "	pag.	3 di 8
• Condizioni Particolari	pag.	4 di 8
• Garanzie Aggiuntive valide e operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza	pag.	5 di 8
• Garanzie Aggiuntive valide e operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza e se risulta indicata la relativa partita e somma assicurata	pag.	6 di 8
Sezione II		
• Norme che regolano l'assicurazione " Portavalori "	pag.	7 di 8
• Garanzie Aggiuntive (valide e operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza)	pag.	8 di 8
Allegato - Cosa fare subito dopo un sinistro	pag.	1 di 1

Nota informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

Il presente contratto viene stipulato con

ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia
Telefono n. 02.59662510 - Telefax n. 02.26622768
Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it
Sito internet: www.zurich.it
Indirizzo e-mail: informazioni@zurich.it

Zurich Insurance plc, è una società facente parte del Gruppo Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (IFR)

Zurich Insurance plc, svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla Vita, attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano.

Zurich Insurance plc è iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) dal 3/1/08 al n. I.00066.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.461.910.879,00 euro, formato da un capitale sociale di 8.157.940,00 euro e riserve patrimoniali per 2.453.752.939,00 euro. L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, ovvero il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente riferito alla gestione di tutti i rami danni, è del 220%.

Il patrimonio netto e l'indice di solvibilità sono calcolati applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e la normativa regolamentare vigente in Irlanda.

B. Informazioni sul contratto

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo.

AVVERTENZA:

In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata A/R almeno 90 giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'articolo 7 (Proroga

dell'assicurazione) delle Condizioni di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Le coperture assicurative offerte dal contratto sono:

- Furto e Rapina (sezione I);
- Portavalori (sezione II);

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alle relative sezioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA:

Le coperture assicurative prevedono la presenza di limitazioni ed esclusioni che oltre ad essere disciplinate negli articoli 25 (Esclusioni) e 41 (Danni non coperti dall'assicurazione), possono trovarsi all'interno delle singole clausole ed opportunamente evidenziate con caratteri in stile grassetto.

AVVERTENZA:

Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo come disciplinato negli articoli:

- 2 (Pagamento del premio e decorrenza della garanzia);
- 21 (Variazione dell'ubicazione e dell'attività);

AVVERTENZA:

Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento e massimali indicati in polizza e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti indicati in polizza o previsti nelle Condizioni di Assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alla descrizione puntuale di ciascuna garanzia nelle Condizioni di Assicurazione. Per facilitare al Contraente ed all'Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento di applicazione di scoperti e franchigie, si riportano di seguito delle esemplificazioni numeriche.

Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di franchigia in caso di danno indennizzabile inferiore al limite di indennizzo

Limite di indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	10.000,00 euro
Franchigia:	1.500,00 euro
Indennizzo:	8.500,00 euro

Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di franchigia in caso di danno indennizzabile superiore al limite di indennizzo

Limite di indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	150.000,00 euro
Franchigia:	1.500,00 euro
Indennizzo:	100.000,00 euro

Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di scoperto percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di danno indennizzabile inferiore al limite di indennizzo

Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	10.000,00 euro
Scoperto: 20%	2.000,00 euro

Minimo:	2.500,00 euro
Indennizzo:	7.500,00 euro

Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	10.000,00 euro
Scoperto: 20%	2.000,00 euro
Minimo:	1.500,00 euro
Indennizzo:	8.000,00 euro

Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di scoperto percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di danno indennizzabile superiore al limite di indennizzo

Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	120.000,00 euro
Scoperto: 20%	24.000,00 euro
Minimo:	25.000,00 euro
Indennizzo:	95.000,00 euro

Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	120.000,00 euro
Scoperto: 20%	24.000,00 euro
Minimo:	15.000,00 euro
Indennizzo:	96.000,00 euro

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA:

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell'assicurazione stessa. Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'articolo 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio) delle Condizioni di Assicurazione.

Il contratto non prevede particolari casi di nullità se non quelli previsti dalla Legge.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato, o per esso il Contraente, deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.

Esempio: un negozio di articoli per la casa decide di incrementare gli affari aggiungendo la vendita di elettrodomestici, computers e apparecchi audiovisivi; la presenza dei nuovi beni aumenta l'interesse che questo negozio può suscitare nei malviventi, aumentando il rischio di furto o rapina.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli articoli 4 (Aggravamento del rischio), 5 (Diminuzione del rischio) e 21 (Variazione dell'ubicazione e dell'attività) delle Condizioni di Assicurazione.

6. Premi

Il contratto prevede il pagamento anticipato del premio; è possibile, per il Contraente, chiedere il frazionamento in più rate, concordando le modalità di volta in volta.

Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere il premio dal

Contraente con i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestata all'Impresa di Assicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assicurazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- bancomat o carta di credito/debito se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- denaro contante per un importo massimo di 750,00 euro annui.

AVVERTENZA:

Il premio può essere oggetto di sconti qualora il Contraente rientri in particolari categorie di soggetti per le quali la Compagnia applica tariffe agevolate (convenzioni) oppure per effetto di scontistiche concesse dalla Compagnia all'Intermediario assicurativo e da questo gestite autonomamente.

7. Rivalse

Si rinvia all'articolo 1916 del Codice civile, che attribuisce alla Compagnia che ha pagato l'Indennizzo il diritto di sostituirsi all'Assicurato nell'esercizio delle sue ragioni nei confronti dei terzi responsabili del danno, fino a concorrenza dell'ammontare dell'Indennizzo stesso.

Salvo il caso di dolo, il succitato diritto di surroga non si esercita nei confronti delle persone del cui agire l'Assicurato è legalmente responsabile, nonché dei figli, ascendenti, altri parenti o affini con lui stabilmente conviventi.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA:

L'Articolo 1899 del Codice civile prevede che l'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

AVVERTENZA:

In caso di sinistro, la Compagnia può recedere dal Contratto per un periodo compreso tra la data del sinistro e il 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, con preavviso di 30 giorni.

Si rimanda all'articolo 6 (Recesso in caso di Sinistro) delle Condizioni di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'Articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla Legge Italiana.

11. Regime fiscale

Le aliquote di imposta sono pari al 22,25%

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

AVVERTENZA:

Con riferimento all'art. 1913 del Codice Civile "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro" si precisa che **il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso del sinistro alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto entro 24 ore da quando ne sia venuto a conoscenza.**

La Denuncia di Sinistro deve essere fatta per iscritto alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo.

La Denuncia è diretta all'acquisizione tempestiva, oggettiva e completa dell'evento e delle sue conseguenze.

Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidative, si rimanda a:

- articolo 12 (Procedura per la valutazione del danno);
 - articolo 13 (Mandato dei periti);
 - articoli 26 e 42 (Obblighi in caso di sinistro);
- delle Condizioni di Assicurazione

13. Reclami

Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e all'autorità irlandese competente (Financial Service Ombudsman's Bureau) secondo le disposizioni che seguono:

- Alla Compagnia

Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o dei sinistri.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Gestione reclami
Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano
Fax numero: 022662.2243
E-mail: reclami@zurich.it

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

La Compagnia ricevuto il reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.

- All'IVASS

Vanno indirizzati i reclami:

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagnia, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi;
- nei casi in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

I.V.A.S.S.

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni,
Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale 21, 00187 Roma
Fax numero: 06/42.133.745/353

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell'ISVAP, che l'Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.e.europa.eu/fin-net e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-ET

- All'autorità irlandese competente

I reclami possono essere indirizzati secondo le disposizioni contenute nel sito

Financial Service Ombudsman's Bureau
3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Palace
Dublin 2
Modalità di reclamo e modulistica al sito:
www.financialombudsman.ie

Il Financial Service Ombudsman's Bureau è un organismo indipendente e separato dalla Autorità di Vigilanza Irlandese (Central Bank of Ireland) ed è competente a trattare i reclami a servizi forniti dalle imprese di assicurazione.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

AVVERTENZA

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo 12 (Procedura per la valutazione del danno) lettera b) e con riferimento a quanto previsto nell'articolo 13 (Mandato dei Periti), è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Il Rappresentante legale
Dott. Camillo Candia



Data ultimo aggiornamento: 9 Novembre 2010

Glossario

Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione - Il contratto di Assicurazione.

Compagnia - La Società assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contenuto - Merci pertinenti all'attività dichiarata, mobilio, arredamento, quadri e oggetti d'arte (esclusi preziosi), macchine (anche elettroniche) e attrezzature (esclusi oggetti di metallo prezioso e pietre preziose sciolti o montati o costituenti macchine e attrezzi e loro parti), armadi di sicurezza o corazzati o cassaforti o blocchi di cassette di sicurezza (esclusi i relativi contenuti), impianti di prevenzione e di allarme, compresi: denaro, carte valori e titoli di credito in genere sino a concorrenza di 1/10 della somma assicurata con il massimo di 2.500,00 euro.

Contraente - Il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione

Danno indennizzabile - L'importo dovuto dalla Compagnia in caso di sinistro, sulla base delle condizioni tutte di polizza, prima dell'applicazione di eventuali franchigie, scoperti o limiti di indennizzo che verranno successivamente conteggiati nella determinazione dell'indennizzo dovuto dalla Compagnia.

Franchigia - L'importo prestabilito, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che, in caso di Sinistro, viene dedotto dal Danno indennizzabile e che l'Assicurato tiene a suo carico. Se operante in concomitanza con uno scoperto eventualmente previsto dalla polizza, la franchigia verrà considerata come importo minimo dello scoperto.

Furto - L'impossessamento di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Indennizzo - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Inferriata - Manufatto in barre o tondi di ferro posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione.

Intermediario assicurativo - La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. lgs. 7 settembre 2005,

n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Massimale - Somma sino a concorrenza della quale la Compagnia presta la garanzia.

Periodo di assicurazione - Quando l'assicurazione è stipulata per una durata pari o inferiore ad un anno, il periodo di assicurazione coincide con la durata del contratto.

Quando l'assicurazione è stipulata per una durata superiore all'anno, il periodo di assicurazione corrisponde al periodo che inizia dalla data di decorrenza della polizza, o da ogni scadenza annuale della rata di premio, e termina alla prima scadenza annuale successiva.

Polizza - Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l'Assicurazione.

Rapina - Sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa o a quella di altri, avvenuta nei locali del fabbricato indicato sulla scheda di polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto - La percentuale del Danno indennizzabile che, in caso di Sinistro, viene dedotto dal Danno indennizzabile stesso e che l'Assicurato tiene a suo carico.

Serramento - Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Territorio italiano - Il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Vetro antisfondamento - Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Condizioni di Assicurazione

Condizioni generali

Articolo 1

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Articolo 2

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza e che sia autorizzato dalla Compagnia alla esazione dei premi oppure alla Compagnia.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza della rata di premio e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia concesso il frazionamento in più rate.

Articolo 3

Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 4

Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Articolo 5

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 6

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Articolo 7

Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Articolo 8

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 9

Foro competente

Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del Foro di Milano. Qualora il Contraente e/o l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 10

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Norme comuni che regolano l'assicurazione

"furto e rapina" (sezione I) e "portavalori" (sezione II)

Articolo 11

Forma di assicurazione

L'assicurazione è prestata, secondo quanto indicato sulla scheda di polizza, in una delle seguenti forme:

A) Valore intero

Agli effetti del disposto dell'art. 23, si conviene che il valore assicurato deve corrispondere al valore complessivo di tutte le cose assicurate.

B) Primo rischio assoluto

Nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, non si applica la regola proporzionale di cui all'art. 23.

C 1) Primo rischio relativo

esclusi: stabilimenti, laboratori non artigiani e relativi magazzini

Agli effetti del disposto dell'art. 23, si conviene che sarà considerato il valore complessivo dichiarato per le cose contemplate da ciascuna partita e non la somma rispettivamente assicurata che rappresenta unicamente il limite massimo di indennizzo.

C 2) Primo rischio relativo

per stabilimenti, laboratori non artigiani e relativi magazzini annessi o non (esclusi orafi)

L'assicurazione è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 23, purché al momento del sinistro il rapporto tra il valore complessivo delle cose assicurate e la somma assicurata non ecceda quello indicato nel testo della partita interessata; altrimenti – fermo il limite massimo di indennizzo rappresentato dalla somma assicurata - l'ammontare del danno verrà ridotto nella proporzione esistente tra la somma assicurata e l'importo ottenuto dividendo il suddetto valore complessivo per il numero di volte indicato nel testo della partita interessata.

Agli effetti dell'art. 20, in caso di sinistro il rapporto fra somma assicurata e valore complessivo si intenderà sostituito da quello risultante dai suddetti importi, diminuiti entrambi dell'ammontare del danno.

Articolo 12

Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Compagnia o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,

b) tra due Periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Articolo 13

Mandato dei Periti

I Periti devono:

a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;

c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 26 e 42;

d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);

e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordati, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegato le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Articolo 14

Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dagli artt. 25 lettere c), d) e 41 lettera b).

È inoltre facoltà della Compagnia richiedere, prima del pagamento, il certificato abbreviato rilasciato dalla Camera di Commercio, ove risulti anche lo stato di vigenza.

Articolo 15

Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini del presente contratto di assicurazione non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Articolo 16

Limite massimo dell'indennizzo

Salvo quanto indicato agli artt. 26 e 42, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Articolo 17

Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

L'eventuale scoperto e/o franchigia verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

Articolo 18

Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Articolo 19

Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Compagnia per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, la Compagnia è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Compagnia le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Compagnia di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Articolo 20

Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole parti di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma

a Primo Rischio Relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Compagnia decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Compagnia dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrate nei valori originali; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Compagnia di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 6.

Articolo 21

Variazione dell'ubicazione e dell'attività

L'assicurazione vale esclusivamente per l'attività e la/le ubicazione/i identificate in polizza.

In caso di mutamenti di attività e/o di ubicazioni assicurate, l'assicurazione rimane sospesa fino a quando il Contraente o l'Assicurato ne abbia dato avviso scritto alla Compagnia, fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del rischio.

Articolo 22

Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Compagnia salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Articolo 23

Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che il valore degli enti assicurati eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno, ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile.

sezione I

Norme che regolano l'assicurazione Furto e Rapina

Articolo 24

Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti deriva-

ti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - 1) rottura, scasso;
 - 2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Compagnia è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dalla lettera a) punto 1).

Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo. L'assicurazione è estesa alla rapina.

Articolo 25

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - 1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) e occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - 2) da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - 3) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - 4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi;
- g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Articolo 26

Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Compagnia, l'Intermediario assicurativo e il numero di polizza;
- b) fornire alla Compagnia entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Compagnia in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Compagnia provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) tenere a disposizione, finché richiesto, tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto all'indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà o dell'entità del danno; tenere a disposizione della Compagnia e dei Periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Compagnia e i Periti ritenessero necessarie esperire presso terzi.

Articolo 27

Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Condizioni particolari

(sempre operanti)

Articolo 28

Mezzi di chiusura dei locali (24/B)

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a

meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisdondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm². Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Articolo 29

Mezzi di chiusura dei locali non conformi

Resta espressamente convenuto fra le Parti che, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo non conforme a quello sopraindicato, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini del presente contratto di assicurazione, sotto deduzione di uno scoperto del 20%, se non è indicata una percentuale diversa sulla scheda di polizza.

Resta comunque convenuto che non sarà ritenuto in copertura un sinistro verificatosi quando non siano operanti dei mezzi di chiusura per i quali sia necessaria l'effrazione. Del pari sono esclusi i sinistri avvenuti a locali e finestre aperti.

Articolo 30

Garanzia accessoria portavalori per stabilimenti, laboratori non artigiani e relativi magazzini annessi o non (esclusi orafi), assicurati nella forma a "Primo Rischio Assoluto"

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, fermo il limite di 1/10 della somma assicurata, con il massimo di 2.500,00 euro, l'assicurazione è prestata anche contro:

- a) il furto avvenuto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- d) la rapina;

commessi sulla persona dell'Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

In caso di sinistro, la liquidazione dell'indennizzo verrà ef-

fettuata sotto deduzione di uno scoperto del 20%.

Articolo 31

Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato. Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati sulla scheda di polizza o nell'area in uso all'Assicurato, la Compagnia corrisponderà la somma liquidata a termini del presente contratto di assicurazione, sotto deduzione dello scoperto del 25%.

In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 25%.

Articolo 32

Guasti cagionati dai ladri ai locali e agli infissi

L'assicurazione vale per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi - ivi comprese eventuali camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte - in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La presente garanzia è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto" nel limite massimo del 10% della somma assicurata per le coperture Furto e Rapina, senza applicazione dell'eventuale scoperto o franchigia, con il massimo di 2.500,00 euro.

Articolo 33

Furto commesso con chiavi autentiche

L'assicurazione comprende anche il caso nel quale risulti comprovato che un estraneo all'Assicurato si sia impadronito delle chiavi autentiche, estorcendole al loro legittimo detentore o impossessandosene mediante furto con scasso, purché l'estorsione o il furto di dette chiavi avvenga fuori dei locali contemplati dalla polizza e il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi e a mezzi di custodia parimenti chiusi, in ore non di lavoro e senza alcun concorso da parte dei dipendenti dell'Assicurato.

Garanzie Aggiuntive

(valide e operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza)

I

Mezzi di chiusura dei locali (24/A)

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azio-

nanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;

- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm².

Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

Se resa operante la presente garanzia, si intenderanno integralmente abrogati i precedenti artt. 28 e 29.

II

Impianto di allarme installato da ditte registrate presso l'IMQ

L'Assicurato dichiara:

- a) che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) e installato da ditta registrata presso l'IMQ;
- b) che **si impegna a mantenere in perfetta efficienza l'impianto di allarme suddescritto e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;**
- c) che ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l'IMQ, che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
- d) che **farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l'efficienza dell'impianto nel più breve tempo possibile.**

Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente (anche in modo parziale) la liquidazione dell'indennizzo verrà effettuata sotto deduzione di uno scoperto del 20%.

In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.

III

Impianto di allarme generico

L'Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia del contratto, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti dall'impianto automatico di allarme antifurto indicato sulla scheda di polizza.

L'Assicurato si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.

Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente (anche in modo parziale) la liquidazione dell'indennizzo verrà effettuata sotto deduzione di uno scoperto del 20%.

In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.

IV

Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti dell'Assicurato

A parziale deroga dell'art. 25 lettera d) punto 2), la Compagnia presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'art. 24, anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e semprechè, si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

V

Scoperto

La liquidazione dell'indennizzo verrà effettuata sotto deduzione dello scoperto indicato sulla scheda di polizza.

VI

Franchigia

La liquidazione dell'indennizzo verrà effettuata sotto deduzione della franchigia indicata sulla scheda di polizza.

Detta franchigia non è operante su indennizzi relativi ai guasti cagionati dai ladri ai locali e agli infissi, nonché alle garanzie portavalori e rapina relativa al denaro, carte valori e titoli di credito in genere, nei limiti delle garanzie prestate.

Garanzie Aggiuntive

(valide e operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza e se risulta indicata la relativa partita e somma assicurata)

VII

Guasti cagionati dai ladri ai locali e agli infissi

La presente garanzia è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto", in aumento a quanto previsto dall'art. 32, sino a concorrenza della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza.

VIII

Valori

La presente garanzia è prestata, in aumento a quanto previsto nella definizione di contenuto, sino a concorrenza della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza per i danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina di:

- denaro;
- carte valori;
- titoli di credito in genere;

purché, al momento del sinistro, si trovassero nei mezzi di custodia da specificare con allegato al presente contratto di assicurazione.

IX

Atti vandalici

L'assicurazione di cui alla partita indicata sulla scheda di po-

lizza vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

La presente garanzia è prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto”.

Sezione II

Norme che regolano l'assicurazione “Portavalori”

Articolo 34

Oggetto dell'assicurazione

In aumento a quanto previsto dall'art. 30, la Compagnia si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nei limiti della somma assicurata indicata nella sezione II della scheda di polizza, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da:

- a) furto avvenuto in seguito a infortunio o improvviso malessere della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indossato o a portata di mano i valori stessi;
- c) furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- d) rapina.

La presente assicurazione è prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto”.

Articolo 35

Persone incaricate del trasporto valori e loro requisiti

L'assicurazione vale per la persona (portavalori titolare) nominata sulla scheda di polizza adibita al trasporto di denaro, carte valori, titoli di credito in genere, mentre nell'esercizio delle sue funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detiene gli stessi.

Il portavalori titolare, in caso di temporaneo impedimento, può essere, senza obbligo di informare la Compagnia, sostituito soltanto con una delle persone designate sulla scheda di polizza a farne le veci (sostituti nominati).

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà fornire la prova di essersi attenuto alle disposizioni di cui sopra.

L'assicurazione è operante alla condizione che il portavalori titolare e le persone destinate a sostituirlo nei casi di impedimento (sostituti nominati) non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori, siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni e dipendenti dell'Assicurato o l'Assicurato stesso.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia portavalori cessa automaticamente.

Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine o agli Istituti di polizia privata legalmente riconosciuti, sono convenzionalmente equiparati a “dipendenti”.

Articolo 36

Norme di accompagnamento

I trasporti devono essere effettuati alle condizioni che seguono, essenziali per l'efficacia del contratto:

- a) fino a 25.000,00 euro dal portavalori titolare o sostituito nominato, con qualsiasi mezzo di locomozione;
- b) da 25.001,00 euro a 75.000,00 euro dal portavalori titolare o sostituito nominato, accompagnato almeno da un dipendente dell'Assicurato e con qualsiasi mezzo di locomozione;
- c) da 75.001,00 euro a 150.000,00 euro dal portavalori titolare o sostituito nominato accompagnato da non meno di due dipendenti dell'Assicurato, dei quali almeno uno munito di arma da fuoco e con qualsiasi mezzo di locomozione;
- d) da 150.001,00 euro a 300.000,00 euro dal portavalori titolare o sostituito nominato accompagnato da un dipendente dell'Assicurato, a bordo di un autoveicolo seguito da altro autoveicolo con almeno due Agenti delle Forze dell'Ordine o di Istituti di polizia privata che devono scortare il portavalori anche nelle operazioni di carico e scarico.

Articolo 37

Requisiti dell'accompagnatore

Le persone che svolgono le mansioni di accompagnatore devono essere di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni e non avere minorazioni fisiche che le rendano inadatte al compito cui sono adibite.

Articolo 38

Limiti di orario giornaliero

L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.

Articolo 39

Servizio esterno

Si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali dell'Assicurato.

Articolo 40

Scoperto

La liquidazione dell'indennizzo verrà effettuata sotto deduzione di uno scoperto del 20%.

Articolo 41

Danni non coperti dall'assicurazione

L'assicurazione non copre i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei suoi dipendenti, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge nonché delle persone che

abitano con l'Assicurato.

Articolo 42

Obblighi in caso di sinistro

I furti e le rapine o i tentativi di furto o di rapina devono essere denunciati per iscritto dall'Assicurato, entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, alla Compagnia e all'Autorità Giudiziaria.

L'Assicurato deve denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione della spesa - la procedura di ammortamento.

Articolo 43

Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro e il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni di mancato godimento o uso.

Articolo 44

Efficacia della polizza

L'efficacia della presente sezione II "Portavalori" è subordinata all'esistenza e alla contemporanea operatività della se-

zione I "Furto e Rapina".

La risoluzione per qualsiasi motivo della predetta sezione I "Furto e Rapina" comporta la decadenza automatica della garanzia di cui alla presente sezione II "Portavalori".

In tal caso la Compagnia rimborserà al Contraente la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Garanzie Aggiuntive

(valide e operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza)

α

Limiti di età

A parziale deroga degli artt. 35 e 37 il limite di età superiore si intende fissato a 70 anni.

β

Orario giornaliero

A deroga dell'art. 38 il limite di orario ivi previsto si intende abrogato.

Allegato

Cosa fare subito dopo un sinistro

Per offrire alla Vostra Azienda un servizio tempestivo in caso di sinistro nella pagina a lato Vi forniamo una scheda (vedi artt. 26 e 42 delle presenti Condizioni di Assicurazione) da compilare in tutte le sue parti e da inviare all'Intermediario assicurativo.

Intermediario assicurativo Spett.le Sig.
Fax:

DA: Tel.
(Assicurato e/o Contraente) Sig. Fax
(Persona da contattare)

Denuncia Sinistro: Accaduto il Polizza n°
Luogo

Con la presente denunciemo il Sinistro come sopra, occorso per la seguente causale:

	Furto	Rapina
nei locali dell'Assicurato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
al Portavalori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Per gli importi presumibili in Euro

	< 3.000	fra 3.000 e 7.500	oltre 7.500
Cose assicurate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Guasti ai locali e agli infissi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La presente segnalazione ha carattere puramente indicativo e non impegna le Parti.

In allegato Vi trasmettiamo: - Copia Denuncia alle Autorità
-
(specificare)

Breve descrizione Cause/Modalità/Effetti del sinistro:

(prosegue in allegato)

Manteniamo inalterato luogo ed effetti del sinistro (salvo per le opere strettamente necessarie per la limitazione del danno) a Vostra disposizione, conformemente agli artt. 26 e 42 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Cordiali saluti.

Firma



Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda

Registro del Commercio di Dublino n. 13460

Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese

preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. I.00066 in data 3/1/08

C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Rappresentante Generale per l'Italia: C. Candia

Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Pl@pec.zurich.it

www.zurich.it

